

ALLEGATO A) AL NUMERO DI REPERTORIO 22409/15153
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo

82, comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

CSB ETS - Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini
Statuto

Denominazione

Art. 1) È costituita un'Associazione con la denominazione "**CSB ETS - Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini**".

Sede legale e durata

Art. 2) L'Associazione ha sede legale a Trieste.

Le variazioni di indirizzo all'interno del territorio del suddetto Comune possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo e non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Sedi operative possono essere costituite in Italia e all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Scopi

Art. 3) L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività rientranti nelle seguenti lettere di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2012 n. 117 e ss.mm.ii. ("Codice del Terzo Settore"):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'Associazione opera nei settori dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, dell'educazione, della promozione della cultura e delle buone pratiche rivolte alla maternità, all'infanzia e all'adolescenza, della formazione e della tutela dei diritti del minore, della prevenzione primaria della violenza domestica e di genere e del contrasto agli stereotipi che la favoriscono, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- interventi di solidarietà e cooperazione nei riguardi di bambini e madri in condizioni di disagio, in particolare se associate a problemi di salute;
- attività di studio di documentazione e ricerca sulle tematiche della promozione delle buone pratiche (lettura, musica, massaggio, gioco, utilizzo delle tecnologie digitali ecc.) e della salute del bambino e dell'adolescente, con particolare riguardo all'evoluzione dei bisogni di salute ed educativi, alla genitorialità, ai modelli operativi e alla qualità dei servizi, al rispetto delle evidenze scientifiche, all'uguaglianza nell'accesso ai servizi e in generale al rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale dei Diritti del Bambino;
- attività di formazione a operatori, specificamente rivolte ad operatori sanitari dell'infanzia e dell'ambito assistenziale (pediatri, neuropsichiatri, riabilitatori, ostetriche e ostetrici - ginecologi, psicologi, infermieri, assistenti sociali), operatori culturali (bibliotecari, librai e altri operatori del settore) e operatori dell'ambito educativo (educatori, insegnanti) privilegiando un'ottica interdisciplinare e con particolare attenzione per le tematiche relative alla valutazione dei bisogni e della qualità dei servizi, alla pianificazione e alla valutazione degli interventi, alla diffusione degli interventi basati sull'evidenza, alla metodologia di ricerca;
- attività di informazione, formazione e supporto nei confronti di adulti, in particolare dei futuri e neogenitori finalizzata alla promozione della salute del benessere e dello sviluppo dei bambini, dal concepimento all'età adolescenziale;
- attività editoriale, tramite materiali stampati e online rivolta al pubblico, agli operatori, ai decisori, agli amministratori e ad ogni altro interlocutore rilevante per i fini del Centro.

Il Centro ha altresì come scopo la diffusione della cultura in età evolutiva, promuovendo l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori di quest'area culturale e professionale, proponendosi anche come interlocutore delle Istituzioni pubbliche e private.

	Il Centro persegue tali obiettivi attraverso:	
	- attività di formazione e addestramento permanente degli operatori, integrandole nel programma di educazione continua in medicina (ECM) del Ministero della Salute e basate su provate ed efficaci metodologie formative;	
	- elaborazione e promozione di progetti di ricerca e trial clinici anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e organismi privati e no-profit regionali, nazionali ed internazionali;	
	- partecipazione a progetti di cooperazione nazionale ed internazionale per la promozione e la salvaguardia della salute dell'età evolutiva;	
	- pubblicazione di materiale educativo cartaceo, audiovisivo di supporti informatici e di qualsiasi tipo di ausilio didattico, sia tecnico-scientifico che divulgativo, il tutto sia direttamente che indirettamente.	
	Il Centro si propone inoltre di operare la valutazione della qualità dei processi formativi (contenuti, scelte didattiche, metodi di lavoro) sulla base di indicatori distinti per ciascuna delle componenti da sottoporre a giudizio. Effettua inoltre la valutazione dell'efficacia degli eventi con la somministrazione di prove individuali che permettano di verificare in quale misura gli obiettivi formativi sono stati raggiunti.	
	Il Centro si propone di armonizzare la sua attività con quella di altri enti ed associazioni culturali aventi finalità simili.	
	Il Centro, per il perseguimento dei propri fini, potrà infine svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie nei limiti consentiti dalla legge.	
	L'Associazione svolge le predette attività sia sul territorio nazionale che all'estero, con particolare riguardo ai paesi in transizione e in via di sviluppo, in collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni, Società scientifiche, Fondazioni, Istituti di Ricerca e Agenzie governative e non governative nazionali e internazionali.	
	Soci	
	Art. 4) I soci sono distinti nelle seguenti categorie: soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari.	
	Tutti gli associati, purché iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati, hanno il diritto di:	
	- partecipare all'attività associativa nonché alle assemblee che l'Associazione indice, esercitando il diritto di voto;	
	- assumere cariche associative, purché maggiorenni;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'Associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di at-	

tività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dell'Associazione;

- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Art. 5) I **soci ordinari** sono i soci fondatori, cioè i firmatari dell'atto costitutivo, nonché i soci successivamente ammessi. Essi sono assoggettati al pagamento delle quote associative.

Possono entrare a far parte dell'Associazione le persone fisiche, italiane e straniere, che presentino, a giudizio del Consiglio Direttivo, i seguenti requisiti:

- impegno dimostrato nell'assistenza sanitaria e sociosanitaria o in interventi di solidarietà e cooperazione, realizzati sia in Italia che all'estero, rivolti alla maternità, all'infanzia e all'adolescenza;

- assenza di qualsiasi pregiudiziale su base etnica o religiosa.

L'ammissione all'Associazione richiesta dall'aspirante socio è deliberata dal Consiglio direttivo entro 60 giorni dalla richiesta ed in caso di deliberazione di rigetto, necessariamente motivata, l'istante potrà chiedere entro 60 giorni che sull'istanza medesima si pronunci l'Assemblea.

Per i richiedenti minorenni la domanda deve essere presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

I soci ordinari sono tenuti a versare la quota associativa, che viene definita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, la quale deve essere corrisposta dai nuovi soci entro due mesi dalla ricezione da parte degli stessi della comunicazione di ammissione.

Art. 6) I **soci sostenitori** sono persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente o comunque materialmente le attività dell'Associazione. L'ammissione di un socio sostenitore viene approvata dal consiglio direttivo previa richiesta motivata del candidato presentata da almeno un socio ordinario.

Art. 7) I **soci onorari** sono persone fisiche nominate dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno tre soci, considerato lo svolgimento di attività giudicate meritorie o di particolare interesse in rapporto alle finalità dell'Associazione.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote associative.

Perdita della qualifica di socio

Art. 8) La qualifica di socio non è trasmissibile né per atto tra vivi, né per successione a causa di morte e si perde per recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, per morte, nonché per esclusione pronunciata dal Consiglio Diret-

tivo per gravi motivi e necessariamente motivata, contro la quale il socio potrà chiedere che si pronunci l'Assemblea.

I soci che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote versate, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci inadempienti nel pagamento di quote o contributi sociali da più di due anni si intendono automaticamente decaduti trascorsi giorni 30 dall'invito a regolarizzare quanto dovuto da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. da parte del Consiglio Direttivo.

Organi dell'Associazione

Art. 9) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Comitato Scientifico, se nominato,
- il Direttore, se nominato,
- l'Organo di Controllo e di Revisione, se nominati.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

L'Assemblea può riconoscere ai soggetti che rivestono le cariche sociali ante indicate nel presente articolo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione nonché un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, nel rispetto in ogni caso dei limiti posti dal Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea

Art. 10) L'**Assemblea** è ordinaria e straordinaria ed è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente del Consiglio stesso in una data conveniente per garantire una adeguata presenza di associati, mediante comunicazione scritta da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima dell'adunanza a mezzo raccomandata, e-mail e/o PEC o altro strumento idoneo con l'indicazione del luogo in cui si svolgerà la riunione, della data e dell'ordine del giorno, nonché dell'eventuale seconda convocazione, da indirsi in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 11) L'**Assemblea ordinaria**:

- nomina e revoca il Presidente dell'Associazione ed i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, i membri dell'Organo di controllo ed il Revisore, se

nominati, nonché i membri degli altri organi sociali;

- approva il bilancio di esercizio e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;

- delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sulle impugnazioni contro le delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione e quelle di esclusione di un socio;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto, nonché su ogni altro oggetto che il Consiglio Direttivo le sottoponga.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 12) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere svolta in collegamento audio/videoconferenza attraverso strumenti di comunicazione a distanza indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea medesima, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13) Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento delle quote associative.

In caso di soci minorenni, il voto sarà esercitato in assemblea dall'esercente la responsabilità genitoriale. Gli Enti sostenitori possono farsi rappresentare da una sola persona con un unico diritto di voto.

Ogni associato può delegare esclusivamente un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare non più di due associati oltre a sé stesso.

Art. 14) L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero ancora da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario che redige il processo verbale e lo firma assieme al presidente dell'assemblea.

Art. 15) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di almeno 2/3 degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti

e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati presenti o rappresentati per delega.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, alla presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 16) L'Associazione è amministrata dal **Consiglio Direttivo**, composto da tre a nove membri compreso il Presidente, tutti nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

In caso di dimissioni di un suo membro, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti all'ultima votazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo decade qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

In questa ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17) Il Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dall'Assemblea e del Consiglio.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Esso in particolare:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redige il bilancio d'esercizio da presentare annualmente all'approvazione dell'assemblea ed eventualmente il bilancio sociale;
- propone modifiche statutarie da sottoporsi alla successiva approvazione dell'assemblea straordinaria;
- redige i regolamenti interni nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto e delle disposizioni di legge in genere;
- procede alla nomina dei responsabili delle varie sedi operative e delle sezioni in cui sono articolate le attività dell'Associazione;
- assume collaboratori e personale dipendente, determinandone le retribuzioni;
- sottoscrive contratti ed impegni necessari per l'esercizio

dell'attività associativa;

- stabilisce l'importo delle quote associative dovute dai soci;

- decide sulle domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci nonché sull'esclusione dei soci;

- esercita ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 19) Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione possono essere svolte in collegamento audio/videoconferenza attraverso strumenti di comunicazione a distanza, alle medesime condizioni previste per l'Assemblea.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente, ovvero in assenza di entrambi dal consigliere più anziano d'età.

Art. 20) - Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo, composto da Presidente, Vicepresidente e Segretario, ed eventualmente un Direttore, cui delegare compiti di amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Comitato Scientifico

Art. 21) L'Associazione può dotarsi di un **Comitato scientifico**, composto da un numero variabile da 6 a 8 membri nominati dall'Assemblea tra i nominativi proposti dal Consiglio Direttivo scelti tra personalità che abbiano dimostrato di poter apportare contributi di rilievo in uno o più dei settori di attività dell'Associazione. I membri del Comitato scientifico possono essere individuati anche al di fuori dei soci. I membri restano in carica per tre anni fino ad un massimo di due mandati.

Compito del Comitato scientifico è quello di assistere il Consiglio Direttivo nella identificazione delle aree prioritarie di attività e delle modalità più opportune per lo svolgimento delle singole attività e per il reperimento delle risorse necessarie. Singoli membri del Comitato scientifico possono essere consultati per pareri e collaborazioni in rapporto a specifiche attività anche dai responsabili delle singole sezioni di attività dell'Associazione.

Direttore

Art. 22) L'Assemblea può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Direttore con funzioni di gestione amministrativa ed organizzativa e di supervisione generale delle singole attività svolte dall'Associazione, nonché di gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti. Il Direttore resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Organo di controllo e revisione legale dei conti

Art. 23) Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve possedere i predetti requisiti.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di altre cariche associative.

Art. 24) Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio

Art. 25) Il patrimonio è costituito da:

- quote associative annuali versate dai soci ed eventuali contributi straordinari;
- eventuali contributi provenienti da erogazioni, donazioni, lasciti e simili;
- eventuali contributi di enti pubblici e privati;
- eventuali proventi derivanti dalle attività connesse a quelle istituzionali promosse dall'Associazione per il raggiungimento dei propri fini, incluse occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi.

Art. 26) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle annesse e connesse.

Art. 27) In rapporto allo svolgimento delle proprie attività e in armonia con le finalità statutarie, l'Associazione può bandire borse di studio per cittadini italiani o stranieri o deliberare contributi a favore di persone fisiche o associazioni.

Esercizio sociale e bilancio

Art. 28) L'esercizio associativo è annuale e si chiude con il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge - e in particolare in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore - e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti.

Libri sociali

Art. 29) Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Revisore, se nominati, e degli eventuali altri organi sociali.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, di norma, mediante visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa apposita istanza al Consiglio Direttivo.

Scioglimento

Art. 30) In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri Enti appar-

tenenti al Terzo settore che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Dipendenti

Art. 31) L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, Numero 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 Numero 117 e successive modifiche ed integrazioni.

Attività di volontariato

Art. 32) L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, comma secondo 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, Numero 117 e successive modifiche ed integrazioni; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, comma quarto, del D.Lgs. 3 luglio 2017, Numero 117 e successive modifiche ed integrazioni. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Si applica al riguardo la disciplina di cui agli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Norma di chiusura

Art. 33) Per quanto non disposto dal presente Statuto, si osserveranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) nonché le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Norma transitoria

Art. 34) Il presente statuto assume piena efficacia:

- decorso il termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 101, comma 10, D.Lgs. 3 luglio 2017 numero

117, ovvero decorso il diverso termine previsto da disposizioni di Legge;

- all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.to GIORGIO TAMBURLINI

(L.S.) F.to dott. PIETRO RUAN - NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82, che trovasi allegato sotto la lettera A) al mio atto di data Trieste 11 maggio 2026, n. di Rep. 22409/15153, debitamente registrato.
File firmato digitalmente Notaio Pietro Ruan